

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato. Articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)).

art. 1 oggetto del Bando

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concede contributi a fondo perduto per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei comuni della regione aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero nelle frazioni dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.

art. 2 beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi le microimprese che esercitano la vendita al dettaglio di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati che:

a) risultano attive e iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo;

b) svolgono attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;

c) hanno un'unità locale ubicata in un comune della regione con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero in una frazione di comune con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti;

d) non si trovano in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti prima della data di presentazione della domanda di contributo;

e) realizzano un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;

f) occupano un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;

g) osservano un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;

h) non hanno beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

art. 3 spese ammissibili

1. I contributi sono concessi a sollievo dei costi di funzionamento dell'unità locale sostenuti dal 1 gennaio 2020, comprese le spese per il personale e le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41bis della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, (Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.

3. Il contributo concesso ed erogato è pari al 50 per cento della spesa ammessa. Il contributo è elevato al 100 per cento della spesa ammessa nel caso di esercizio di vendita di vicinato e di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità:

- a) consegna a domicilio;
- b) supporto ai servizi postali;
- c) vendita di giornali e riviste;
- d) vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale;
- e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
- f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;
- g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;
- h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.

4. La spesa ammissibile non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.

art. 4 divieto di cumulo

1. I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

art. 5 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata dal 25 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 alla Direzione centrale attività produttive – Servizio turismo e commercio, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), ed è redatta secondo lo schema di cui all'allegato A (Domanda per la concessione di contributi a fondo perduto per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato).

2. La domanda è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale l'interessato dichiara:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 per l'accesso al contributo;
- b) di non aver ottenuto finanziamenti pubblici per le stesse iniziative per le quali chiede il contributo;
- c) l'eventuale svolgimento di uno o più esercizi di prossimità di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La domanda è integrata dalla dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 e dalla attestazione di presa visione della nota informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

art. 6 concessione ed erogazione dell'incentivo

1. I contributi sono concessi ed erogati, nel limite delle risorse disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda in seguito all'istruttoria effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. La concessione e l'erogazione sono disposte con decreto del direttore del servizio competente in materia di commercio, nel quale sono altresì indicati i casi di annullamento e revoca della concessione.

3. Ulteriori risorse disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per il finanziamento delle domande non finanziate per carenza di risorse.

art.7 presentazione della rendicontazione

1. Il decreto di concessione ed erogazione del contributo stabilisce i termini per la presentazione della rendicontazione.

2. Ai fini della rendicontazione il beneficiario deve presentare mediante posta elettronica certificata la seguente documentazione:

a) copia dei documenti di spesa;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b).

3. Se la spesa sostenuta è inferiore al 60 per cento dell'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

4. Il contributo è rideterminato se la spesa rendicontata è inferiore alla spesa ammessa a contributo.

5. Se la rendicontazione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Qualora il termine di cui al comma 4 decorre inutilmente, il contributo è rideterminato o revocato sulla base della documentazione agli atti.

art.8 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo:

a) di mantenere i requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato diritto all'incentivo e di mantenere attiva l'unità locale per tre anni dalla data di presentazione della rendicontazione;

b) di consentire ispezioni e controlli.

art. 9 pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al commercio.